

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

Determinazione n. 75/98

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 28 luglio 1998;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e in particolare l'articolo 6, comma 1, con la quale l'Autorità portuale di Ancona è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti, nonché l'articolo 6, comma 4, come risulta sostituito dall'articolo 8-bis del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1998, n. 30;

vista la determinazione n. 27 in data 21 maggio 1996, con la quale sono state disciplinate le modalità di esecuzione dell'attività di controllo previsto dalla citata legge n. 84 del 1994;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari 1995 e 1996, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dottor Vittorio Giuseppone e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi 1995 e 1996;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi — corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi 1995 e 1996 — corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione dell'Autorità portuale di Ancona — l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

L'ESTENSORE

F.to: Vittorio Giuseppone

IL PRESIDENTE

F.to: Luigi Schiavello

Depositata in Segreteria il 30 luglio 1998.

p.c.c.

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
(Massimo Pescosolido)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA
GESTIONE FINANZIARIA DELL'AUTORITÀ PORTUALE DI ANCONA
PER GLI ESERCIZI 1995 E 1996

S O M M A R I O

1. - Premessa	Pag.	13
---------------------	------	----

PARTE PRIMA
L'ORDINAMENTO E LA STRUTTURA

2. - Cenni sull'ordinamento	»	14
3. - La programmazione	»	16
3.1. - Il piano operativo triennale	»	16
3.2. - Il piano regolatore portuale	»	20
4. - Gli organi	»	21
4.1. - Il Presidente	»	21
4.2. - Il Comitato portuale	»	21
4.3. - Il Collegio dei revisori dei conti	»	22
4.4. - La spesa relativa agli organi istituzionali	»	23
5. - La vigilanza	»	24
6. - Il Segretario generale	»	24
7. - La segreteria tecnico-operativa	»	25
8. - Il costo dell'apparato	»	26
8.1. - Il costo del personale	»	26
8.2. - Il costo dei beni di consumo e servizi	»	27

PARTE SECONDA
I PRIMI ANDAMENTI GESTORI

9. — Attività di indirizzo e regolamentazione	Pag.	28
10. — Servizi di interesse generale	»	31
11. — Manutenzione delle parti comuni	»	31
12. — Attività promozionale	»	34
13. — Attività concessoria	»	37
14. — Attività autorizzatoria all'esercizio di operazioni portuali	»	39
15. — Interventi in materia di lavoro portuale	»	39
16. — Cenni sull'attività dello scalo	»	40
16-bis. — L'attività di dismissione	»	42

PARTE TERZA
LA CONTABILITÀ DELL'ENTE

17. — Cenni introduttivi	»	46
18. — I bilanci previsionali	»	48
19. — La contabilità finanziaria	»	49
20. — La contabilità patrimoniale	»	55
21. — La contabilità economica	»	56
22. — La gestione dei residui	»	56
23. — La gestione di cassa	»	59

PARTE QUARTA

24. — Considerazioni conclusive	»	60
---------------------------------------	---	----

1 PREMESSA

Con la presente relazione la Corte riferisce per la prima volta sui risultati del controllo eseguito sull'attività nel biennio 1995-96 dell'Autorità portuale di Ancona, istituita a mente l'art. 6, c.1 della legge 28 gennaio 1994, n° 84, recante "riordino della legislazione in materia portuale" e sottoposta, con il successivo comma 4 dello stesso articolo, al controllo della Corte dei conti, di cui alla legge 21 marzo 1958, n° 259.

Detto controllo è stato svolto fino al 28 febbraio 1998 ai sensi dell'art. 12 della citata legge n. 259/1958 e cioè mediante un magistrato delegato, che ha partecipato alle riunioni degli organi collegiali dell'Ente. Dal 1° marzo 1998 lo stesso controllo è svolto ai sensi dell'art. 2 della legge n. 259 e cioè in modo meramente cartoiare, per effetto dell'art. 8 bis del D.L. n. 457/1997, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1998¹

L'analisi condotta tende ad evidenziare i primi andamenti e le risultanze gestionali dell'ente, costituito con effetto dal 1° gennaio 1995 mediante decreto legge n° 696 del 22 dicembre 1994, varie volte reiterato, da ultimo con il D.L. n° 535 del 1996, convertito nella legge 23 dicembre 1996, n° 647.

L'Autorità Portuale si colloca - come altre autorità portuali - accanto ad una preesistente azienda autonoma di mezzi meccanici, ente pubblico-economico - denominata dalla legge n° 84/94 organizzazione portuale e destinata ad estinguersi per effetto della dismissione, imposta dalla legge delle attività e beni connessi alla operatività imprenditoriale. Obiettivo di fondo della legge è invero l'affidamento ai privati della gestione economica dei porti.

¹ Sui problemi posti dall'atipica disposizione recata dall'indicato art. 8 bis si è pronunciata questa Sezione con determinazione n. 21 del 10 marzo 1998.

PARTE I^a

L'ORDINAMENTO E LA STRUTTURA

2. CENNI SULL'ORDINAMENTO

I compiti istituzionali dell'Autorità portuale di Ancona ai sensi dell'art. 6, c. 1 della legge n° 84/94, si sostanziano nei seguenti:

- a) indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali e delle altre attività commerciali e industriali esercitate nei porti con poteri di regolamentazione e di ordinanza ;
- b) manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali, previa convenzione con il Ministero dei Lavori Pubblici che preveda l'utilizzazione dei fondi all'uopo disponibili ;
- c) affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale individuati con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione.

L'Autorità portuale, che in base alle disposizioni dell'art. 6, c. 2 della citata legge n° 84/1994 ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotata di autonomia di bilancio e finanziaria nei limiti previsti dalla legge stessa.

Ad essa non si applicano le disposizioni di cui alla legge n° 70 del 1976 e successive modificazioni, nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni, fatta eccezione per quanto specificamente previsto dal comma 2 dell'art. 23 della citata legge 84/1994.

La gestione patrimoniale e finanziaria dell'Autorità portuale è attualmente disciplinata dal preesistente regolamento di contabilità dell'ex

Azienda dei Mezzi Meccanici, in attesa dell'approvazione del regolamento di cui all'art. 6, c. 3, legge 84/94.

Il conto consuntivo dell'Autorità Portuale è allegato allo stato di previsione del Ministero dei Trasporti e della Navigazione per l'esercizio successivo a quello nel quale il medesimo è stato approvato.

L'esercizio delle attività di cui al comma 1, lettera c) dell'art. 6 della legge n° 84 è affidato in concessione dall'autorità portuale mediante gara pubblica.

L'Autorità Portuale non può in alcun caso, né direttamente né attraverso la costituzione o la partecipazione in società, esercitare la gestione delle operazioni portuali di cui all'art. 16, comma 1, e di ogni altra attività strettamente connessa.

Tuttavia in base all'art. 8 bis, lett. d) del recente D.L. n. 457/1997, convertito, con modificazioni dalla legge n. 30/1998, in atto l'Autorità portuale può partecipare e costituire società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali anche ai fini della promozione e dello sviluppo della intermodalità, della logistica e delle reti trasportistiche.

Le entrate dell'Autorità Portuale, ai sensi dell'art. 13 della legge n° 84/1984, sono costituite :

- a) dai canoni di concessione delle aree demaniali e delle banchine comprese nell'ambito portuale e delle aree demaniali comprese nella circoscrizione territoriale nonché dai proventi di autorizzazioni per operazioni portuali;
- b) dagli eventuali proventi derivanti dalle cessioni di impianti;
- c) dal gettito delle tasse sulle merci sbarcate e imbarcate;
- d) dai contributi delle regioni, degli enti locali e di altri enti ed organismi pubblici;

e) da entrate diverse.

Sono organi dell'Autorità Portuale il presidente, il comitato portuale, il segretariato generale e il collegio dei revisori dei conti.

Ai sensi dell'art. 9, c. 3 della legge istitutiva il Comitato portuale in particolare approva il piano operativo triennale concernente le strategie di sviluppo delle attività portuali e gli interventi volti a garantire il rispetto degli obiettivi prefissati, nonché adotta il piano regolatore portuale.

3. LA PROGRAMMAZIONE

3.1. Il Piano operativo triennale

Il Comitato portuale - costituito in data 2 ottobre 1995 - ha approvato il piano operativo triennale il 15.1.96 e cioè entro i 90 giorni dall'insediamento del Comitato portuale avvenuto il 16.10.1995.

La circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Ancona individuata dal Ministro dei trasporti e della navigazione con proprio decreto in data 6 aprile 1994, è costituita dalle opere demaniali marittime, dalle opere portuali e dagli antistanti spazi acquei, compresi tra il Colle Guasco e la foce del fiume Esino.

Come rilevasi dal cennato documento di programmazione, il porto è caratterizzato dalla polifunzionalità in quanto comprendente servizi relativi al traffico commerciale passeggeri, petrolifero (Falconara), pesca e cantieristica.

Quanto al servizio commerciale, sullo stesso operano le società autorizzate all'esercizio dell'attività di impresa portuale con uomini, attrezzature e mezzi meccanici propri. La tipologia delle principali merci movimentate è costituita dallo sbarco di carbone, legname, caolino e prodotti siderurgici, granaglie e containers.